

Allegato 2

Relazione istruttoria relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo (P.A.) per l'Ambito "PS – 04 Via Marangoni"- allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole;

Con nota PG 103036/20 del 07/12/2020 è stata presentata dalla società SITAB srl istanza di approvazione del Piano Attuativo (PA) in variante al Documento di Piano del PGT vigente, riguardante l'Ambito "PS – 04 Via Marangoni"- allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole.

Con nota PG 11393/21 del 01/02/2021 è stata trasmessa documentazione integrativa per il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il PA in oggetto.

Con Determinazione dirigenziale PG 17984/21 del 17/02/2021 il dirigente del Settore 7 – Urbanistica, edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico ha individuato l'autorità Procedente nella persona del Responsabile del Servizio Urbanistica e l'autorità Competente nella persona della Responsabile del Servizio Ambiente, in relazione alla procedura di verifica di esclusione VAS del PA.

Con note PG 28374/21 del 15/03/2021 e PG 31716/21 del 22/03/2021 sono state presentate documentazioni integrative all'istanza del PA.

Con nota PG 33518/21 del 26/03/2021 l'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente ha pubblicato il Rapporto Preliminare e tutta la documentazione relativa al PA.

Con nota PG 33572/21 del 26/03/2021 ha dato avviso dell'avvio del procedimento di Verifica di esclusione dalla VAS ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai settori del pubblico interessati delle modalità di informazione, di partecipazione, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni del procedimento in oggetto.

Alla data del 27/04/2021 sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

- PG n 38601/21 del 12/04/2021 – parere E-Distribuzione – UOR Pavia;
- PG n 40320/21 del 16/04/2021 – parere Milano Serravalle - Milano Tangenziali SPA;
- PG n. 41548/21 del 20/04/2021 – parere TERNA spa;
- PG n. 42170/21 del 21/04/2021 - parere ARPA Lombardia;
- PG n. 42603/21 del 22/04/2021 – parere del Servizio Mobilità del Comune di Pavia
- PG. n. 42687/21 del 23/04/2021 - parere Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- PG n. 42736/21 del 23/04/2021 – osservazioni sig. Luca Albertario;
- PG n. 43123/21 del 24/04/2021 – osservazioni sig. Leonardo Villani;
- PG n. 43181/21 del 26/04/2021 – osservazioni Giovani Famiglie di Pavia Ovest;
- PG n. 43210/21 del 26/04/2021 – osservazioni Arch. Vittorio Faccioli;
- PG n. 43212/21 del 26/04/2021 – osservazioni sig. Alessandro Abbate;
- PG n. 43357/21 del 26/04/2021 – osservazioni sigg. Alessandra Amileni e altri;
- PG n. 43650/21 del 27/04/2021 – osservazioni sigg. Alessandra Amileni e altri;

Si rileva che i contributi pervenuti contengono sia informazioni e prescrizioni pertinenti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, sia a parti specifiche della proposta progettuale (in quanto Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

strumento di formazione della variante al PGT) nella sua forma definitiva, non prettamente pianificatoria.

Pertanto tali contributi sono stati analizzati e suddivisi in base all'attinenza o meno alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

I contributi pertinenti alla verifica di assoggettabilità a VAS sono stati suddivisi e sintetizzati nella sostanza in singole osservazioni in funzione del tema trattato, quindi analizzati e controdedotti ai fini del provvedimento di verifica.

I contributi o le parti degli stessi ritenuti non pertinenti alla fase di VAS sono stati riportati in sintesi e verranno comunque considerati nella fase temporale di controdeduzione alle osservazioni di carattere urbanistico prevista tra l'adozione e l'approvazione definitiva del Piano o accolti e attribuiti quali prescrizioni vincolanti in fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere edilizie. L'articolazione dei contributi pervenuti è illustrata nella seguente tabella:

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
TERNA Rete Italia (PG n 41548/21)	Favorevol e condizion ato	1	Si conferma la compatibilità delle opere previste dal piano con la presenza dell'elettrodotto esistente, a condizione che il progetto definitivo sia conforme alle distanze determinate con la precedente nota PG 39544/20 del 29/06/2020. Alla luce dell'art. 6 del D.P.C.M. 8.7.2003, in presenza di un caso definito "complesso", determinata la fascia di rispetto secondo le indicazioni del succitato Decreto ai paragrafi 5.1 e 5.1.4 si rileva che l'opera in progetto non interferisce con la superficie di terreno delimitata dall'area di prima approssimazione come sopra determinata.		X	Nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003.	Poiché le fasi definitiva ed esecutiva del progetto sono successive alla documentazione necessaria alla proposta di variante urbanistica si rimanda l'ottemperanza delle condizioni di ARPA quali prescrizione vincolante in sede di presentazione del progetto edilizio (come richiesto da TERNA nel suo parere). La proposta di PA comunque ha già eliminato l'area di sosta sotto l'elettrodotto come originariamente previsto ed il parco giochi è posizionato tra i due complessi residenziali: nuove ed esistenti. Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto al mantenimento dell'elettrodotto nell'attuale posizione, più lontana altresì dal futuro abitato rispetto a quello esistente e già verificato negli anni 90-2000 in sede di realizzazione del quartiere.
MILANO SERRAVALLE spa (PG 40320/21)	---	2	Dalla Variante al PGT del PdR approvata nel 2017 risulta che il PA sia ubicato al di fuori della fascia di rispetto autostradale. Nella "Relazione tecnica di valutazione clima acustico" del PA si riporta che a ovest di tale piano, alla distanza di 160 m c.a., è presente L'autostrada A54 e che tra il PA e la A54 è presente un'area di valore Paesaggistico — Ambientale caratterizzante il rapporto tra città e campagna; inoltre è riportato che la principale sorgente sonora del comparto urbano in esame è l'autostrada A54. Nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pavia l'area del PA risulta di Classe II e ricade all'interno della fascia di pertinenza relativa alle infrastrutture autostradali. Nel documento "Procedura di Verifica esclusione VAS", relativamente al rumore, vi è riportato che esso genera un Impatto Negativo mitigabile che può essere ridotto o annullato attraverso specifiche azioni di mitigazione.		X	Milano Serravalle precisa che in merito a quanto previsto ai sensi del DPR 142/2004, per quanto attiene alle mitigazioni acustiche che tali opere, nell'eventualità si dovessero rendere necessarie a protezione delle sorgenti derivanti dall'infrastruttura in gestione alla Scrivente, saranno a carico del soggetto attuatore Piano.	L'osservazione, di carattere generale, interessa le fasi definitiva ed esecutiva del progetto, pertanto si rimanda a prescrizione vincolante in sede di presentazione del progetto edilizio. Gli elementi evidenziati dalla MI-Serravalle sono inoltre già stati valutati in sede di formazione del PGT vigente, per il quale non sono state evidenziate criticità legate alla acustica e che hanno portato ad inserire il PS 04 all'interno degli interventi del PDR. Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS, legata propriamente agli elementi di variante introdotti dalla proposta di PA.
		3	(Da allegato A) La Scrivente, con nota del 05.07.2011 (all. A), ha provveduto a comunicare al Comune le fasce di rispetto autostradale, disciplinate dal Nuovo Codice	X			L'osservazione è pertinente alla fase di valutazione ambientale strategica propria del PGT piuttosto che del

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			della Strada in relazione al posizionamento rispetto al limite del Centro Abitato. Dette fasce di rispetto hanno lo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli, salvaguardare la sicurezza del traffico e l'incolumità delle persone; assicurare una fascia utilizzabile per manutenzione, cantieri, deposito di materiali, ampliamenti della sede stradale. All'interno delle fasce di rispetto vige pertanto un vincolo d'inedificabilità totale e assoluto. Le dimensioni delle fasce di rispetto, sono da intendersi non derogabili.(circolare ANAS 29/07/2010 n. 109707). E' competenza del Comune non rilasciare alcuna autorizzazione a costruire, relativamente a interventi all'interno delle fasce medesime in sopra suolo o in sotto suolo. La Scrivente, in qualità di Concessionaria Autostradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto autostradale, dà immediata comunicazione al concedente Ministero delle Infrastrutture, previa comunicazione al Comune per gli interventi di propria competenza. Per quanto sopra, si chiede a codesto Comune: - di astenersi dal trasmettere alla Scrivente richieste di pareri relative alla possibilità di eseguire nuove edificazioni, ampliamenti nonché ristrutturazioni comportanti parziale o totale ricostruzione di edifici all'interno della fascia di rispetto autostradale; - di voler attentamente valutare, all'atto del rilascio delle autorizzazioni a costruire o nell'ambito delle proprie attività di verifica di richieste/denunce ricevute, l'esistenza delle fasce di rispetto; - di verificare che non vengano eseguiti gli interventi edilizi vietati all'interno della fascia di rispetto autostradale; — di verificare le distanze dal confine autostradale, all'interno e all'esterno del centro abitato, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade; — di astenersi, per le edificazioni esistenti all'interno delle fasce di rispetto autostradale, al rilascio di atti autorizzativi a sanatoria d'interventi eseguiti in data posteriore all'approvazione del progetto definitivo di realizzazione dell'autostrada, - di astenersi dall'autorizzazione d'interventi che si configurino come nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, ristrutturazioni edilizie comportanti demolizione ricostruzione totale o parziale. Devono considerarsi inderogabili le seguenti				piano attuativo in variante. Tuttavia si evidenzia che le fasce di rispetto della A54, sono state in precedenza definite da MilanoSerravalle, con comunicazione di MilanoSerravalle al Comune di Pavia Prot 18/16366 del 10/08/2015), nella misura di 20m dall'area di esproprio pertinente all'infrastruttura viaria, entro il limite del centro abitato, e 40 m fuori dallo stesso. Inoltre da verifiche catastali condotte sulle proprietà delle aree, incrociate con quanto rappresentato dalla cartografia del PGT vigente, (che, si evidenzia, è redatto su base cartografica ufficiale regionale a carattere probatorio) si evince che nella fattispecie, non solo le aree di concentrazione dell'edificato del PA in variante non interferiscono in alcun modo con le suddette fasce di rispetto, ma anche che quelle rappresentate dalla cartografia a corredo del PGT vigente sono ampiamente cautelative rispetto alle prescrizioni di legge e della stessa MilanoSerravalle. Si ritengono pertanto infondate le osservazioni esposte. E non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS, legata propriamente agli elementi di variante introdotti dalla proposta di PA rispetto a quanto segnalato.

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			distanze minime dal confine autostradale: — per le edificazioni: a) 60 mt - distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare <u>all'esterno</u> del perimetro dei centri abitati e <u>fuori</u> dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione; b) 30 mt — distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare all'esterno del perimetro dei centri abitati e all'interno dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione; - per opere non costituenti edificazioni: 30 mt - distanza minima dal confine autostradale; — per sostegni di linee; elettriche aeree: 15 mt- dal confine autostradale, salvo deroga. Per quanto attiene, invece, alla posa di sottoservizi, l'Ente gestore o proprietario dell'infrastruttura, nelle aree di pertinenza autostradale, può definire con apposito atto di concessione, occupazioni sia aeree che interrato, nel rispetto degli artt., G5 e 66 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, solo laddove non siano possibili soluzioni alternative. Sempre ai sensi dei citati articoli, i sottoservizi possono essere ubicati all'interno delle fasce di rispetto stradali, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente gestore o proprietario dell'infrastruttura.				
		4	(Da allegato A) Nella Tavola PDR 02b, l'ampiezza della fascia di rispetto stradale, nell'elaborato, risulta individuata in modo costante, da ciò risulta che non si è tenuto conto in maniera puntuale delle aree di proprietà della Società e, inoltre, dell'ampiezza diversa delle fasce di rispetto stradale poste all'interno e all'esterno del centro abitato. Si specifica che le aree acquisite della Società (allegati A e B) sono state ottenute mediante procedimento espropriativo e, pertanto, la delimitazione della fascia di rispetto va riferita al confine delle stesse (confine stradale Art. 3 comma 10 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). All'interno della fascia di rispetto autostradale il vincolo d'inedificabilità a tutela delle strade è totale e assoluto, come ripetutamente e costantemente affermato dal nostro Concedente e dalla giurisprudenza.	X			

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			All'Art. 39, comma 1 delle NTA del PdR relativo alla "Fascia di rispetto stradale" specificare anche il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada — D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. All'Art. 39, comma 3 la fascia di rispetto dei 60 metri è da osservare anche nelle aree di trasformazione previste al di fuori della perimetrazione del centro abitato, tale vincolo permane (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29/12/1997 N. 6709/97) in quanto "la delimitazione del centro abitato deve essere fatta in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici. Pertanto, per le edificazioni, la Fascia di rispetto autostradale di 30 metri riguarda solo le aree interne al centro abitato, al di fuori di esso la distanza da considerare è di 60 i metri. Nelle Norme Tecniche di Attuazione relative al PdR, emerge la mancanza di specifiche prescrizioni, in merito agli eventuali interventi da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto autostradale, che rimandino all'ottenimento della necessaria autorizzazione dell'Ente che ha e/o avrà la competenza sulla infrastruttura autostradale. Tale indicazione è specificata all'Ar1, 39, comma 4 relativamente alla posa di sottoservizi. Inserire la perimetrazione delle fasce di rispetto autostradale nella Tav. PDR 02a relativa alla "Carta dei Vincoli" in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, in quanto vincolo di inedificabilità conformativo. Nell'art. 5 delle NTA del PdR relativo ai "Mutamenti di destinazione d'uso" specificare che all'interno delle fasce di rispetto autostradale non sono ammessi cambiamenti di destinazione d'uso e, al suo interno, le sole lavorazioni edili consentite riguardano la manutenzione ordinaria. Si rappresenta che la distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazione, come parcheggi scoperti (sempreché non comportino la costruzione di edifici), le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale, non può essere inferiore a 30,00 metri. Sugli elaborati relativi alla VAS si può riscontrare che in adiacenze alla Tangenziale Ovest di Pavia sono previsti degli interventi relativi agli "Ambiti di Trasformazione" sia per aree dismesse che per aree strategiche e, inoltre, la realizzazione di una terza centrale di potabilizzazione. Poiché detti interventi son				

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			stati individuati su elaborati grafici che non riportano la previsione della fasce di rispetto, non è possibile valutare se gli stessi ricadono o meno in zona di rispetto. Le fasce di rispetto sono riportate sulla Tav. DdP 01.82 da cui non si riesce a formulare uno studio adeguato. Si evidenzia che le fasce di rispetto vanno individuate e definite dal limite del confine di proprietà come riportato dalla normativa vigente (D.P.R. del 12.12.1902 il 495). Vi specifichiamo che il D.lgs. del 30.04.1992 n. 285 sancisce che le distanze minime da osservarsi per l'edificazione devono essere riferite al confine stradale. Il DPR. 30.03.2004 n.142 e il Nuovo Codice della Strada definiscono qual: "confine stradale" il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato...". Inoltre, si evidenzia la mancanza di specifiche prescrizioni in merito a eventuali interventi da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto autostradale, che rimandino all'ottenimento della necessaria autorizzazione dell'Ente che ha e/o avrà la competenza sull'infrastruttura autostradale.				
ARPA Lombardia (PG 42170/21)	---	5	Consumo di suolo - Sarebbe opportuno illustrare in maniera meglio dettagliata la coerenza della variante con le disposizioni regionali in materia di contenimento del consumo di suolo (L.R. n. 31 del 28/11/2014 e s.m.i.).		X	La variante non introduce alcuna forma di nuovo consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 31 del 28/11/2014 e s.m.i. Il PS04 era già previsto nella formulazione del PGT al 28/11/2014 e pertanto il suolo è da ritenersi già urbanizzato.	Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS, legata propriamente agli elementi di variante introdotti dalla proposta di PA rispetto a quanto segnalato da ARPA.
		6	Atmosfera - identificare, in sede progettuale, idonee scelte in funzione di un'ottimizzazione nella riduzione delle emissioni inquinanti. In un'ottica di miglioramento della qualità dell'aria sarà importante consentire il raggiungimento dell'area residenziale in progetto anche attraverso forme di mobilità ecocompatibile, pertanto si prende atto della strategia generale di progetto illustrata a pag. 29 della relazione "Procedura di verifica esclusione VAS": "la presenza del percorso ciclopeditonale consentirà un miglioramento significativo per la mobilità sostenibile per la mobilità dolce dell'intera area".		X	Arpa suggerisce inoltre, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni generate dal traffico automobilistico, di valutare la possibilità che il progetto esecutivo: - possa includere dei posti auto preferenziali dedicati a veicoli a bassa emissione e a carburante alternativo; - possa creare le premesse per la realizzazione di forme di intermodalità sostenibile, ad esempio prevedendo la fermata di mezzi pubblici; - possa prevedere l'inserimento di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici oltre alla piantumazione di vegetazione autoctona a compensazione delle emissioni di CO2.	L'osservazione interessa le fasi definitiva ed esecutiva del progetto, pertanto si rimanda la nota di ARPA quale prescrizione vincolante in sede di presentazione del progetto edilizio. Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS, legata propriamente agli elementi di variante introdotti dalla proposta di PA rispetto a quanto segnalato da ARPA.

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
		7	Acque - si suggerisce di prevedere il coinvolgimento degli enti gestori del Servizio Idrico Integrato (ATO) al fine di concordare le modalità tecniche attuative degli interventi di adduzione e scarico delle acque.	X		Indicazione propria della fase di sviluppo progettuale.	Si accoglie il suggerimento e, avendo ATO peraltro espresso il proprio consenso ai fini VAS secondo la procedura del Silenzio assenso, si prescrive di acquisire parere specifico in sede di rilascio del PDC relativo al progetto urbanizzativo
		8	Al fine di eliminare gli sprechi e ridurre i consumi , si richiama inoltre il R.R. 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua" che, all'art. 6, prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche. Si ricorda che la realizzazione di nuove superfici residenziali, commerciali, sanitarie, turistico-sportive e il conseguente adeguamento delle aree di parcheggio siano esse a raso o in struttura, aumenterà l'impermeabilizzazione del suolo, pertanto sarà necessario adottare scelte progettuali adeguate in funzione di un corretto drenaggio delle acque e di un efficace smaltimento delle acque meteoriche. Pertanto, non avendone trovato menzione nella relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" e nella documentazione messa a disposizione, si invita a valutare la necessità di applicare agli interventi di progetto le disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrologica e di drenaggio urbano sostenibile di cui al R.R. 7/2017 'Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica [...]', recentemente modificato dal R.R. 8/2019 'Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7'. Si invita altresì a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (es. per l'irrigazione delle opere a verde) e l'adozione di modalità di gestione sostenibile delle acque meteoriche, a tal fine rimandando alla disamina dell'All. L 'Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano' del R.R. 7/2017. La previsione e progettazione di un meccanismo di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione del verde pertinenziale, infatti, si configura come un sistema per razionalizzare la gestione delle risorse idriche riducendone il consumo, pertanto si apprezza quanto indicato a pag.		X		L'osservazione interessa le fasi definitiva ed esecutiva del progetto edilizio, e non propriamente gli elementi di variante proposti al PA rispetto al PGT vigente, pertanto si rimandano le indicazioni di ARPA quale suggerimento/indicazione operativa in sede di presentazione del progetto edilizio.

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			28 della relazione "Procedura di verifica esclusione VAS": "Le future abitazioni previste nel piano attuativo in particolare saranno dotate di sistemi per il recupero e riutilizzo delle acque grigie , e il recupero delle acque piovane per l'irrigazione delle aree a verde". Per quanto riguarda le acque sotterranee, nell'ipotesi che, in fase progettuale e/o esecutiva, possano essere ridefinite le profondità di posa delle fondazioni o previsti ulteriori manufatti interrati, si ritiene necessario il mantenimento di un congruo franco di sicurezza con il livello di massima oscillazione della falda o comunque l'adozione di tutti gli accorgimenti utili alla tutela della risorsa idrica sotterranea.				
		8	Suolo e sottosuolo - La relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" non fornisce informazioni in merito alle caratteristiche geologiche dell'area di progetto. Tuttavia, dall'analisi della documentazione contenuta nella Componente Geologica del PGT, in particolare della Tav. 10.1 "Carta della Fattibilità geologica per le azioni di piano", si evince che l'area ricade in classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni. A livello sismico l'area appartiene alla zona Z2 "Zone con terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche potenzialmente scadenti nei primi metri di profondità o con depositi granulari fini saturi, ove gli effetti da sisma possono originare cedimenti e/o liquefazioni. A seguito dell'analisi sismica di secondo livello di approfondimento la cartografia evidenzia l'appartenenza dell'area di progetto all'area n° 13 in scenario di pericolosità sismica locale Z4a, suscettibile di amplificazione sismica. Anche se non è prevista, all'interno dell'ambito, la localizzazione di attività che possano determinare situazioni di rischio di percolazione di inquinanti nel sottosuolo, sarà opportuno valutare l'opportunità di un'adeguata gestione della pulizia e del drenaggio delle aree di sosta veicolare al fine di evitare il permanere in loco di eventuali liquidi inquinanti provenienti dai motori.		X		L'osservazione interessa le fasi definitiva ed esecutiva del progetto edilizio, e non propriamente gli elementi di variante proposti al PA rispetto al PGT vigente, pertanto si rimandano le indicazioni di ARPA quale suggerimento/indicazione operativa in sede di presentazione del progetto edilizio.
		9	Terre e rocce da scavo - Si raccomanda di verificare le modalità di gestione dei materiali da scavo previste dall'istanza progettuale rispetto alle disposizioni definite dal D.P.R. 120/2017.		X		L'osservazione interessa le fasi definitiva ed esecutiva del progetto edilizio, e non propriamente gli elementi di variante proposti al PA rispetto al PGT vigente, pertanto si rimandano le indicazioni di ARPA quale suggerimento/indicazione operativa in sede di presentazione del progetto edilizio.

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
		10	Interferenza con linee elettriche - In riferimento alla presenza di una linea AT in prossimità delle opere in progetto, si ribadisce quanto già espresso nella precedente nota a cura della scrivente Agenzia protocollo arpa_mi.2020.0136205 del 08/10/2020. In modo particolare, si ritiene che i rilievi descritti nella relazione "MONITORAGGIO DI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTO IN PROSSIMITA' DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI", di breve durata e senza indicazioni precise sui valori ottenuti (è infatti indicato un generico < 3 microT), siano difficilmente confrontabili con l'obiettivo di qualità da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. In ogni caso, anche se estesi nella durata, i rilievi non possono ritenersi sostitutivi del calcolo della fascia per la verifica dell'obiettivo di qualità in fase di progettazione. Tale calcolo dev'essere effettuato da parte del Gestore della linea, in possesso di tutti i dati tecnici per la valutazione modellistica con metodologia validata. Si evidenzia inoltre che, diversamente da quanto indicato nella relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" (pagg. 29 e 30), dall'analisi della tavola "PA 106 – Progetto planivolumetrico" il parchetto giochi attrezzato, indicato come Area 1, risulta più vicino alla linea AT quantomeno rispetto al filo esterno degli edifici E1 – E2 – E3. Per quanto sopra esposto si ritiene che il progetto nella sua interezza, con indicazione dell'area gioco per l'infanzia, area sensibile per quanto concerne la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete, debba essere oggetto di valutazione da parte del Gestore della linea, per la verifica dell'obiettivo di qualità.	X			L'osservazione è pertinente alla fase di valutazione ambientale strategica del piano attuativo. Il gestore della linea ha espresso a riguardo parere positivo condizionato (vedasi parere n. 1 e relative considerazioni). La proposta di PA comunque ha già eliminato l'area di sosta sotto l'elettrodotto come originariamente previsto ed il parco giochi è posizionato tra i due complessi residenziali: nuove ed esistenti. Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto al mantenimento dell'elettrodotto nella attuale posizione, più lontana altresì dal futuro abitato rispetto a quello esistente e già verificato negli anni 90-2000 in sedi di realizzazione del quartiere.
		11	Energia e inquinamento luminoso - Relativamente all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31, con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso. Inoltre per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n. 2456 del 8/03/2017 (BURL n. 12 del		X		L'osservazione interessa le fasi definitiva ed esecutiva del progetto edilizio, e non propriamente gli elementi di variante proposti al PA rispetto al PGT vigente, pertanto si rimandano le indicazioni di ARPA quale suggerimento/indicazione operativa in sede di presentazione del progetto edilizio.

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici.				
		12	Natura e biodiversità - In merito alla componente Natura e Biodiversità la relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" evidenzia come l'area di progetto ricada all'interno del territorio del Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino (pag. 11) ma risulti completamente esterna rispetto agli elementi della Rete Ecologica Regionale (pag. 9). Inoltre, a pag. 20, evidenzia che "La presenza di un'area boscata comporterà la necessità di progetto esecutivo di trasformazione del bosco, tale progetto sarà oggetto di una specifica autorizzazione forestale, corredata di autorizzazione paesaggistica da parte del Parco del Ticino". Relativamente a Rete Natura 2000 si evidenzia che nel territorio del Comune di Pavia si trovano i seguenti due elementi: - la ZPS Boschi del Ticino (codice IT2080301) ubicata circa 1 km a sud-ovest alla quale potrebbe riferirsi quanto indicato a pag. 20 della relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" dove si afferma che "A tale proposito si precisa che l'Ente Parco si è già espresso con parere favorevole in data 15-05-2017 a seguito della presentazione da parte del proponente dell'intervento di uno studio di incidenza presentato in data 07/04/2017 con prot.4023/17"; - il nuovo Sito di Interesse Comunitario proposto (pSIC) IT2080026 "Siti riproduttivi di Acipenser naccarii" istituito con D.G.R. n° 2972 del 23/03/2020 al quale l'area di progetto potrebbe essere collegata, seppur indirettamente, tramite il sistema idrico costituito dal Cavo Cavetto che, scorrendo immediatamente a ovest, si immette nel Navigliaccio a sud e quindi nel fiume Ticino come indicato nella carta dei Vincoli riproposta nella Tav. 8 della Componente Geologica del P.G.T. Alla luce di quanto premesso si suggerisce all'Autorità Competente di considerare la presenza del nuovo pSIC, unitamente alla ZPS Boschi del Ticino, per la valutazione dei potenziali impatti sugli elementi di Rete Natura 2000 così da valutare l'opportunità di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza.	X			L'osservazione è pertinente – per gli aspetti legati all'incremento della volumetria – e quindi dei residenti - alla procedura in essere e già soddisfatta dai pareri rilasciati dagli enti territorialmente competenti. Per quanto riguarda il nuovo Sito di Interesse Comunitario proposto (pSIC) IT2080026 "Siti riproduttivi di Acipenser naccarii" occorre precisare che il Cavo Cavetto ancorché presente a livello catastale, non svolge più da tempo la propria funzione irrigua per effetto dell'intervento di realizzazione del tratto di tangenziale ovest che ha di fatto eliminato le zone agricole servite dal cavo stesso. Di conseguenza il progetto del comparto d'intervento non può esercitare alcuna incidenza sulle 10 specie ittiche e terrestri tutelate dalla pSIC sperimentale "Siti riproduttivi di Acipenser naccarii". Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante densificativa contenuta nella proposta di PA.
		13	Si apprezza quanto evidenziato a pag. 28 della relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" dove si osserva che "la variante proposta con la sostituzione parziale dell'attuale bosco, costituito		X		L'osservazione interessa le fasi definitiva ed esecutiva del progetto edilizio, e non propriamente gli elementi di variante proposti al PA

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			prevalentemente da presenze alloctone riconducibili prevalentemente ad una sola specie infestante, con un nuovo bosco realizzato con diverse essenze autoctone, comporterà un incremento della biodiversità". Si ricorda che, in merito alla realizzazione di piantumazioni a verde (Tav. PA114), dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive e arboree autoctone e valorizzandone la funzione di mitigazione paesistico-ambientale. A tal fine, si segnala la D.G.R. n.VIII/7736 del 24/07/2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E). In merito alla scelta delle essenze arboree, arbustive ed erbacee si raccomanda di considerare, quali elementi di attenzione: - le indicazioni fornite dal Decreto 29/02/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da <i>Ceratocystis fimbriata</i>" così come recepito dalla normativa regionale (D.d.s. n° 14830 del 16/10/2018 e D.d.u.o. n° 3631 del 23/10/2020 poiché il territorio del Comune di Pavia ricade nella zona di contenimento; - le indicazioni fornite dal Decreto 22/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito alle misure di emergenza per impedire la diffusione di <i>Popillia japonica</i> Newman nel territorio della Repubblica Italiana. Il territorio del Comune di Pavia, infatti, ricade nella zona infestata definita dall'Allegato A alla D.d.u.o. n° 10233 del 04/09/2020 della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia. Si raccomanda, pertanto, in fase esecutiva di dettagliare le modalità di realizzazione e di gestione post operam delle strutture verdi ponendo particolare attenzione alla scelta delle essenze vegetali da utilizzare anche alla luce degli elementi di attenzione precedentemente elencati.				rispetto al PGT vigente, pertanto si rimandano le indicazioni di ARPA quale suggerimento/indicazione operativa in sede di presentazione del progetto edilizio.
Settore 6 --- Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropri, Mobilità (PG 42603/21)		14	La pista ciclabile in progetto, pur rappresentando la prosecuzione di quella già esistente in via Marangoni, non prevede un collegamento con il percorso esistente in via Moruzzi; si ritiene opportuna una valutazione in merito alla possibilità di collegamento della pista ciclabile in progetto con il tratto esistente di via Moruzzi.		X		La valutazione espressa dal Settore LLPP non è inerente gli elementi di variante del PA ma interessa in particolare le fasi definitiva ed esecutiva del progetto. Si ritiene, stante il salto di quota tra la via Marangoni e la "Moruzzi Road" con relativa pista ciclabile in corso di

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

ALLEGATO 2 Istruttoria VAS PA Via Marangoni finale 2021-06-18.docx

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
							realizzazione sconsigliabile la prosecuzione della pista in sede propria, ovviando con la realizzazione di elementi viabilistici che portino la via Marangoni nella sua interezza a Zona 30 (senza obbligo quindi di piste in sede propria); pertanto si ritiene di indicare tale elemento quale prescrizione vincolante in sede di presentazione del progetto urbanizzativo.
Parco Lombardo della Valle del ticino (PG 42687/21)	---	15	Si esprime valutazione di incidenza positiva , ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sul sito ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino", alle condizioni precedentemente espresse (utilizzo di specie autoctone nella realizzazione del verde pubblico e privato e adozione di accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre e mitigare gli effetti più evidenti di trasformazione antropica dell'ambito e ad un suo miglior inserimento ambientale).	X			L'osservazione è pertinente alla procedura in essere e ha incidenza sulla verifica degli impatti ambientali.
		16	Si ritiene che lo stralcio della prescrizione del PGT vigente dello spostamento dell'elettrodotto costituisca un elemento negativo per la compatibilità ambientale della variante (rispetto allo scenario che ne prevede lo spostamento), peraltro non adeguatamente motivato se non da ragioni economiche; nel merito della valutazione delle effettive ricadute sulla componente "inquinamento elettromagnetico" si rimanda alle valutazioni e considerazioni che verranno presentate dalle Autorità competenti;	X			L'osservazione appare pertinente alla procedura in essere e soddisfatta dai pareri rilasciati dagli enti territorialmente competenti. Si rimanda al parere favorevole condizionato di TERNA (n. 1). Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante che prevede il mantenimento dell'elettrodotto.
		17	Negli elaborati visionati (schema di convenzione, relazione tecnica e rapporto preliminare) si notano alcune incongruenze rispetto alle previsioni all'interno del progetto di un'area giochi, area attrezzata e un percorso benessere; Non è chiaro se tali previsioni alla fine risultino eliminate. Si chiede un chiarimento in tal senso precisando che tali aree destinate a parco giochi (o area a verde attrezzata) se previste all'interno del bosco potrebbero determinarne la trasformazione, pertanto da compensare ai sensi della LR 31/2008 in aggiunta alle aree per le quali è già prevista l'edificazione. Si richiede un approfondimento di tale aspetto valutando, qualora previste, la collocazione di tali aree preferibilmente al di fuori dell'area boscata;		X	Occorre precisare che l'area del comparto d'intervento, indicata nella documentazione come "bosco" o "boschiva", è in realtà un'area catastalmente classificata a terreno seminativo irriguo, interclusa tra l'urbanizzato e la tangenziale e non più irrigata dal Cavo Cavetto, che ha perso la propria funzione irrigua in seguito al taglio della trincea di realizzazione della tangenziale ovest di Pavia. L'area, abbandonata a se stessa per oltre 10 anni, si è parzialmente "boscata" con essenze alloctone invasive (robinie e ailanti) per le quali	Le aree giochi nel "bosco" sono state eliminate e lasciate solo tra le due formazioni residenziali (nuove ed esistenti). Il soggetto attuatore si è reso disponibile a effettuare comunque la compensazione boschiva delle porzioni boscate all'interno del comparto d'intervento su aree libere di sua proprietà, esterne al comparto, poste tra il nuovo edificio previsto dal piano e la tangenziale ovest. Non si ravvisano pertanto elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
						la legge regionale vigente prevede l'eradicazione e la distruzione.	rispetto alla proposta di variante
		18	Analogamente andrà approfondito il tema della trasformazione del bosco legato alla realizzazione del prolungamento della pista ciclabile e delle aree "esondabili" per il soddisfacimento dell'invarianza idraulica, da aggiungersi eventualmente a quanto già previsto per l'edificazione; Sugli aspetti connessi alla trasformazione del bosco occorrerà riferirsi a quanto previsto dalla LR 31/2008 e dall'Abaco del Parco del Ticino, essendo l'Ente scrivente l'Autorità competente in materia forestale oltre che paesaggistica;		X		Le valutazioni interessano le fasi definitiva ed esecutiva del progetto, pertanto si rimanda l'osservazione a prescrizione vincolante in sede di presentazione del progetto edilizio.
		19	Si richiedono chiarimenti rispetto alla conformità al piano della previsione di aree a standard al di fuori del comparto del Piano attuativo.		X		La proposta progettuale in variante prevede la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato interni al perimetro del comparto che soddisfano il fabbisogno di standard del PGT; inoltre il soggetto attuatore cede un'area esterna al comparto lungo il fronte ovest, attualmente boscata (in realtà non necessaria) quale ulteriore apporto allo standard minimo di PGT, sul quale si impegna a realizzare un tratto di ciclabile a collegamento e raccordo con la viabilità "dolce" esistente, sia interna che esterna al comparto stesso. La conformità al PGT è ampiamente confermata.
		20	Il piano di lottizzazione dovrà recepire le prescrizioni di cui alla valutazione di incidenza già rilasciata; si valuterà in sede di autorizzazione paesaggistica l'eventuale necessità di assoggettamento a nuova procedura di VINCA. Trattandosi di PL interferente con area boschiva (vincolo art. 142 art. 142 c. 1 lett. g), le successive istanze di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere dovranno essere presentate al Parco del Ticino, ai sensi della Legge 12/2005 art. 80 c. 7;		X		Le osservazioni interessano le fasi definitiva ed esecutiva del progetto, pertanto si rimanda l'attenzione all'osservazione al progetto edilizio. La Legge Regionale 7/2021 ha modificato l'art 80 della Legge regionale 12/2005, introducendo il comma 7bis che recita: <i>"Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, l'ente competente tra quelli di cui al presente articolo viene individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria da</i>

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
							realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete. In tal caso, l'ente competente, così individuato, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica sia per la parte di intervento o opera ricadente in area boscata, concernente sia la trasformazione del bosco sia la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente nel bosco, sia per la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente in area vincolata posta fuori dal bosco. A tal fine l'ente competente, ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all'ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero in via ordinaria le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell'intervento o dell'opera da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l'ente competente può comunque procedere. La disciplina di cui al presente comma si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021'. Per effetto della nuova Legge, essendo il PA totalmente interno alla zona IC del Parco, la competenza paesaggistica nella fattispecie è del Comune di Pavia.
Sig. Luca Albertario (PG 42736/21)	---	21	A pagina 17 della "Relazione tecnica descrittiva" della proposta di variante, la capacità edificatoria attualmente prevista dal PGT per servizi da 2405.46 m2 a 5258.34 m2 con un incremento superiore all'80% e aumento della densità edilizia a 3.09mc/mq rispetto ai 2.00mc/mq della scheda attuativa del PGT. Si ritiene che tale incremento risulti sproporzionato ed eccessivo. Inoltre, si ritiene la motivazione di tale incremento molto debole in quanto sostanzialmente basata su fattori economici di esclusivo profitto per chi		X		La procedura in essere è finalizzata a determinare, nella fattispecie se la possibilità di recapitare nel comparto nuove funzioni e servizi (o trasferire gli stessi da ambiti diversi del territorio comunale) in relazione ad esigenze di aggiornamento dello strumento pianificatorio rispetto alle mutate esigenze emergenti, possa generare

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			intende realizzare le opere edilizie (riferimento pagina 10 del documento "Relazione tecnica descrittiva"). Si ritiene altresì che tale notevole incremento della capacità edificatoria, soprattutto nelle zone denominate Sf B1, aumenterebbe sostanzialmente l'invasività dell'intervento edilizio in un'area già stretta fra edifici esistenti, elettrodotto e strada tangenziale. L'invasività di tale incremento si desume facilmente anche dalle dimensioni in pianta e soprattutto in elevazione degli edifici denominati Ec1 ed Ec2 la cui altezza risulta essere superiore ai 4 piani e che rischiano di alterare significativamente il contesto abitativo degli edifici circostanti. L'impatto sul sistema urbano scaturito soprattutto da tale incremento di capacità edificatoria non si ritiene compensato dal potenziale "miglioramento sociale dovuto all'incremento dell'housing sociale" descritto nel documento "Verifica esclusione VAS".				nuovi impatti ambientali negativi rispetto alle valutazioni fatte in sede di formazione dello strumento pianificatorio generale. La necessità di proporre la variante allo strumento pianificatorio deriva quindi da molteplici fattori tra cui quelli di tipo urbanistico, economico, sociale e ambientale ed è posta a monte della presente procedura. Le sollecitazioni proposte, ed in particolare gli elementi di variante indicati dal proponente sono state valutate positivamente dagli enti sopra indicati, senza ravvisare criticità legate all'incremento di popolazione (che nel complesso è notevolmente inferiore alla densità esistente in via Marangoni e in linea con quelle di via Moruzzi). Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante.
		22	Da quanto emerge dal documento "Relazione tecnica descrittiva", la proposta avanzata per l'area denominata Sf B1 con una capacità edificatoria proposta di 5258.34 m2, è di adibire tale area a edilizia "convenzionata". Tuttavia, al momento la reale destinazione d'uso è descritta in forma decisamente molto generica. Considerando alcune recenti esperienze negative di tale tipologia di edilizia, si ritiene di attenzionare la reale destinazione di tali opere.		X		Le valutazioni sono proprie di un processo alle intenzioni future e non calate su elementi concreti legati alla variante al PA come proposta.
		23	A pagina 13 del documento "Relazione tecnica descrittiva", è prevista la realizzazione di un parco giochi attrezzato. Tuttavia, non è chiaro dove esso verrà dislocato e da quanto emerge a pag. 14 del medesimo documento viene riportata la necessità di "... eliminare l'area di sosta attrezzata e il percorso benessere precedentemente prevista..." in quanto da parere dell'ARPA, riportato nello stesso documento, sarebbero necessarie delle ulteriori e specifiche valutazioni.		X	La proposta progettuale in variante prevede la realizzazione di un parco giochi attrezzato in una delle aree a verde di cessione interna ed esterna al comparto. Tuttavia al momento della stesura del documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS l'ente competente alla gestione della linea elettrica di alta tensione posta a ovest del comparto stesso non si era pronunciato sulle misure	L'osservazione appare pertinente alla procedura in essere. Si prescrive al soggetto attuatore di integrare le tavole di progetto con le attrezzature di arredo urbano previste a p. 13 della relazione almeno per le aree di cessione secondaria interne al comparto (risultanti esterne all'area di prima approssimazione determinata da TERNA).

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
						di tutela della salute pubblica per quelle opere assimilabili a aree gioco per l'infanzia, da realizzarsi tra il limite del comparto e la linea aerea di alta tensione. Il Parere espresso in occasione della procedura in atto (Parere n. 1) definisce lo specifico limite di emissione elettromagnetica da rispettare.	
		24	In cambio del permesso a costruire, la società realizzatrice apparentemente si sarebbe impegnata a realizzare una serie di opere di pubblica utilità. La principale consisterà nella prosecuzione di via Marangoni che, attualmente, è a fondo chiuso e che invece, in questo modo, proseguirebbe verso sud fino a raggiungere la strada Labriola. Si ritiene tuttavia che queste opere di "pubblica utilità" avrebbero una rilevanza molto ridotta nell'ottica del miglioramento effettivo delle aree limitrofe e siano concepite a sostanziale beneficio delle nuove aree di insediamento.		X		Le opere previste sono coerenti con il PGT vigente e con gli elementi di variante introdotti.
		25	Differentemente da quanto previsto nella scheda attuativa la proposta progettuale prevede di non spostare il tracciato dell'elettrodotto. Tuttavia, il mancato spostamento di tale impianto che la stessa Terna ha definito di carattere "complesso", potrebbe creare problematiche sia ai nuovi insediamenti abitativi, che alla pista ciclabile progettata nelle immediate vicinanze. La stessa ARPA dichiara nella documentazione riportata (purtroppo non allegata per intero fra i documenti consultabili) in riferimento alle piste ciclabili, quanto segue: "...tale manufatto non risulta riconducibile ad una permanenza continua di persone" senza di fatto escludere un rischio reale per chi transita in forma più o meno temporanea sotto di essa. Inoltre, lo spostamento dell'elettrodotto, oltre a garantire una maggiore ed indubbia sicurezza, permetterebbe anche di rispettare una maggiore distanza fra i complessi edilizi esistenti e quelli di nuova costruzione, soprattutto nelle aree destinate all'edilizia convenzionata. Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario mantenere il vincolo dello spostamento dell'elettrodotto.	X			L'osservazione appare pertinente alla procedura in essere e soddisfatta dai pareri rilasciati dagli enti territorialmente competenti. Si rimanda al parere favorevole condizionato di TERNA (n. 1) Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante.
		26	Alla luce della crescente sensibilità ambientale che ci si aspetta in particolar modo degli enti pubblici, si sottolinea come la cancellazione di un'area definita all'interno dello stesso documento come "boschiva" rappresenta un grosso punto debole della proposta progettuale. L'area metropolitana di Pavia, per diverse e complesse vicissitudini, è già caratterizzata da ampie aree già edificate	X			L'osservazione non appare pertinente in quanto nella fattispecie si tratta di una proposta di variante alla pianificazione vigente in attuazione della quale sarebbero comunque previsti interventi riduttivi delle aree attualmente incolte o boscate

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			in forte disuso e degrado e si ritiene che eliminare ulteriori aree verdi della città possa sicuramente non trovare il consenso da parte della cittadinanza.				interne al comparto d'intervento. Esiste a proposito lo strumento della compensazione boschiva sottoposto al regime normativo del Parco lombardo della Valle del Ticino che consente di triplicare le aree a bosco trasformate.
Sig. Leonardo Villani (PG 43123/21)	---	27	Viene erroneamente individuata come ambito già consolidato un'area di importante estensione che prevede del nuovo edificato. Un tessuto edilizio esistente che gode di una delle poche aree verdi superstiti dell'intera zona, un'area di frangia, non edificabile, caratterizzata dalla presenza di un traliccio dell'alta tensione di difficile spostamento e indubbia ricollocazione. Oggi ci si aspetterebbe soprattutto dagli enti pubblici un esempio di valorizzazione del verde piuttosto che l'ennesima indiscriminata cementificazione di un'area verde boschiva.	X			Lo strumento pianificatorio vigente identifica come ambito consolidato il quartiere servito dalla Via marangoni e dalle vie attigue, di cui il PA in variante è l'ultima porzione ancora da attuarsi. Non si comprende l'affermazione riguardante la carenza di aree verdi nella zona, essendo il quartiere totalmente circondato da verde ineditificato. La compatibilità della proposta con la presenza della linea di alta tensione esterna al quartiere ha avuto il parere positivo condizionato dell'ente gestore (n. 1). Le aree di concentrazione dell'edificato del PA proposto interessano solo marginalmente l'area definita "boschiva", sulla quale sarà comunque necessario intervenire per rimuovere la gran parte delle essenze spontanee alloctone, per le quali la legge regionale prescrive l'abbattimento e l'estirpazione.

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
Giovani Famiglie di Pavia Ovest (PG 43181/21)	---	28	Nel documento "Scheda attuativa" del PGT e al paragrafo "c" a pag. 4 della "Relazione Tecnica Descrittiva", l'edificazione è subordinata anche allo spostamento del tracciato elettrodotto. Nella stessa Relazione di variante al capitolo 2 a pagina 8, tale spostamento non verrebbe più preso in considerazione dal Progetto proposto. Riterremmo pertanto opportuno, ai fini del benessere dei residenti attuali e di quelli futuri di quell'area nonché per soddisfare la descrizione di "servizio pubblico" relativa al Progetto stesso, garantire l'effettuazione di tutti gli approfondimenti necessari circa la necessità di spostamento dell'elettrodotto, elemento che peraltro rappresenta un vincolo imprescindibile previsto nel PGT. La riduzione della distanza tra edifici esistenti e quelli nuovi è ulteriormente accentuata anche dal fatto che, come indicato sempre nel capitolo 2 a pag. 7, diversamente da quanto riportato nella scheda attuativa, il proseguimento del secondo tratto di via Marangoni seguirà le recinzioni esistenti, con il conseguente spostamento dell'area inizialmente prevista per il parcheggio e dell'area di concentrazione dell'edificato.	X			L'osservazione appare pertinente alla procedura in essere e soddisfatta dai pareri rilasciati dagli enti territorialmente competenti. Si rimanda al parere favorevole condizionato di TERNA (n. 1). La distanza tra edifici prevista dalla proposta di variante rispetta la normativa locale e sovraordinata vigente e non è determinata da norme convenzionali a carattere eccezionale a cui assoggettare il comparto d'intervento. Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante.
		29	Nella relazione di progetto viene indicato che la realizzazione dell'area di sosta attrezzata e del percorso benessere non verrebbe più presa in considerazione dal Progetto. Ciò risulterebbe in contrasto con il concetto di "servizio pubblico", di "struttura d'accoglienza a carattere residenziale di pubblico interesse" che dovrebbe essere attribuito al Progetto stesso come più volte ribadito nella documentazione disponibile. Come si evince dalla tabella a pag. 17 della Relazione tecnica Descrittiva, la densità massima prevista dal PGT sarebbe pari a 2,00 mc/mq mentre il Progetto, richiedendone una ulteriore variante, prevedrebbe una densità pari a 3,09 mc/mq. Tale incremento è notevole e non trascurabile in quanto supera il 50% e sembra non essere giustificato se non da un esclusivo profitto per chi realizzerà le opere, motivazione, ancora una volta, diversa da quella di "pubblico interesse" più volte citata nei documenti.	X			La procedura in essere è finalizzata a determinare, nella fattispecie se la possibilità di recapitare nel comparto nuove funzioni e servizi (o trasferire gli stessi da ambiti diversi del territorio comunale) in relazione ad esigenze di aggiornamento dello strumento pianificatorio rispetto alle mutate esigenze emergenti, possa generare nuovi impatti ambientali negativi rispetto alle valutazioni fatte in sede di formazione dello strumento pianificatorio generale. La necessità di proporre la variante allo strumento pianificatorio deriva quindi da molteplici fattori tra cui quelli di tipo urbanistico, economico, sociale e ambientale ed è posta a monte della presente procedura. Pertanto le osservazioni presentate non possono in questa fase trovare accoglimento. Le stesse saranno comunque oggetto di considerazione da parte degli uffici competenti nella fase temporale di

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
		30	Avremmo inoltre necessità di chiarimenti in merito alla realizzazione di un parco giochi, così come citato a pag. 13 della Relazione Tecnica Descrittiva, del quale però non troviamo indicazione nei disegni riportati nel documento.	X			controdeduzione alle osservazioni di carattere urbanistico prevista tra l'adozione e l'approvazione definitiva del Piano Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante. Vedasi controdeduzione alla osservazione n. 22
		31	In ultimo, riterremmo utile evidenziare come all'interno della Relazione Tecnica Descrittiva si faccia riferimento all'area in oggetto come "di scarso interesse paesaggistico e naturalistico", pur parlando di un'area che il documento stesso, a pag. 2, indica come "zona boschiva". L'incremento della densità edificatoria come sopra richiamato e l'abbattimento di alberi/eliminazione di un'ampia area verde, sono fattori che sembrerebbero essere in contrasto con la crescente sensibilità ambientale, celebrata, in particolare, dalla appena trascorsa "Giornata Mondiale della Terra" (ricordata il 22 aprile). A tal proposito, riterremmo invece utile che un Progetto edilizio "di pubblico interesse" avesse come obiettivo principale la sistemazione e riqualificazione dell'area verde oggetto del Progetto stesso, piuttosto che un incremento della densità edificatoria maggiore del 50%. Sugeriremmo, inoltre, che un Progetto edilizio di "pubblico interesse" prendesse in considerazione ampie aree già edificate in stato di degrado e disuso, già presenti in Pavia.		X		L'osservazione non appare pertinente in quanto nella fattispecie si tratta di una proposta di variante alla pianificazione vigente, in attuazione della quale sarebbero comunque previsti interventi riduttivi delle aree attualmente incolte o boscate interne al comparto d'intervento. Esiste a proposito lo strumento della compensazione boschiva sottoposto al regime normativo del Parco lombardo della Valle del Ticino che consente di triplicare le aree a bosco trasformate. Le aree di concentrazione dell'edificato del PA proposto interessano solo marginalmente l'area definita "boschiva", sulla quale sarà comunque necessario intervenire per rimuovere la gran parte delle essenze spontanee alloctone, per le quali la legge regionale vigente prescrive l'abbattimento e l'estirpazione. Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante.
Arch. Vittorio Faccioli (PG. 43210/21)		32	In via Marangoni c'è in questione una problematica di tipo ambientale: è un'area minacciata dall'espansione urbana con		X		L'intervento, indipendentemente dagli elementi di variante

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			aumento dell'addensamento abitativo, nonché del volume di traffico (attraversamento di un nuovo gran numero di autoveicoli). Di fatto, se si vuole realizzare un collegamento tra via Marangoni e via Cagnoni (e non direttamente verso il raccordo autostradale Pavia-Beregardo), evitando altresì inquinamento atmosferico con emissione di CO2 e polveri sottili particolato PM10 e PM2,5, si evince, riferendosi alle mappe satellitari, che questo potrebbe realizzarsi utilizzando una apertura della strada interna radente gli edifici del condominio di via Cagnoni n. 23, pure risparmiando, in tal modo, il verde boschivo in fondo a via Marangoni.				(densificazione e non spostamento elettrodotti) è coerente dal punto di vista viabilistico, ed il leggero incremento abitativo viene ritenuto compatibile dal punto di vista ambientale. Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante.
Ing Alessandro Abbate (PG 43212/21)		33	Principalmente ritengo l'iniziativa in esplicito contrasto con i recenti "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" della Commissione Europea, che spinge verso un recupero di siti dismessi in luogo di consumo di nuovo territorio, introducendo concetti ormai divenuti cardine dell'azione di numerose Amministrazioni centrali e locali quali "sostenibilità", "qualità del suolo" e "conservazione del paesaggio". In campo nazionale l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) lancia costantemente avvertimenti importanti nel consueto Rapporto annuale sul consumo di suolo, in cui viene riportato: "...I dati di quest'anno mostrano ancora la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane a bassa densità, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali". Come è noto, inoltre, in ambito regionale la L.R. 12/2005 sancisce che: "la Regione promuove, negli strumenti di governo del territorio, gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale per realizzare, in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), e i comuni, anche attraverso le relative forme associative, un modello di sviluppo territoriale sostenibile, da attuarsi anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato e di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale". In un territorio contraddistinto da vaste aree	X			Le osservazioni interessano la procedura in essere. Tuttavia la Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS, nell'analizzare tutte le variabili ambientali interessanti la proposta progettuale in variante, di deve basare sulle normative e sui vincoli ambientali attualmente vigenti sul territorio locale. Il recepimento delle direttive europee come delle linee guida degli enti di ricerca nazionali e internazionali non può che avvenire attraverso meccanismi legislativi statali e regionali, mentre a livello locale può solo essere anticipato in accordo con gli strumenti normativi e pianificatori attualmente vigenti. Le valutazioni economiche, di sviluppo e vocazione territoriale sottese alla redazione della proposta esulano dagli obiettivi della procedura in essere e non possono essere qui trattate. Si tratta di area già destinata dal PGT al completamento della porzione di territorio urbanizzato della città (di cui quindi era già stata pianificata la trasformazione e l'edificazione) la cui estensione risulta essere una piccola percentuale della rimanente zona a verde che costituisce il limite cittadino inedificabile a ovest e che continuerà ad esercitare la propria funzione di elemento

Documento firmato elettronicamente a norma delle vigenti leggi

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
Sigg. Amileni, Costa, Farina, Poletti, Vicini, Vicini, Gorini, Milanesi, Bovina, Cernuschi (PG 43357/21) (1); (PG 43650/21) (2)		34	dismesse quali ex NECA, ex Necchi ed ex Arsenale, solo per citarne alcune, che peraltro occupano spazi centrali e di elevatissimo pregio della Città, la priorità dell'Amministrazione deve essere orientata al recupero dell'esistente con l'obiettivo di restituire alla Comunità la piena fruibilità e funzionalità delle aree, improntando l'azione ad una nuova visione green della Città. Perplessità e preoccupazione derivano tuttavia anche dalla inadeguata viabilità esistente in zona, che gioco forza verrebbe ulteriormente sovraccaricata dalla realizzazione dei numerosi appartamenti in programma. Nei documenti messi a disposizione si legge infatti che verrà prolungata via Marangoni, "anticipando la necessità di ricollegare queste vie ad oggi prive di collegamento attraverso l'area ad oggi da urbanizzare". In realtà tale opera, che deriva unicamente dall'esigenza edilizia di progetto, non comporta nessun beneficio alla criticità viabile della zona, e anzi, la complica, andando ad occupare quella parte di ex raccordo "Moruzzi Road", recentemente recuperato con un progetto approvato in bilancio partecipato, fortemente voluto dalla cittadinanza, divenuto simbolo di sviluppo sostenibile, che in breve è divenuto percorso ciclopedonale tanto caro a famiglie e sportivi. Infine esprimo personale disappunto per le opere di pubblica utilità previste nel progetto. Un breve tratto di ciclabile, praticamente ad uso esclusivo dei futuri residenti, e un piccolo parco giochi (composto da n. 1 scivolo, n. 2 altalene e n. 2 giochi a molla!) non può ritenersi compensazione sufficiente alla realizzazione di un progetto dalle elevate aspettative di remunerazione privata.	X			di connessione tra la città costruita e la campagna circostante. L'osservazione circa la dannosità di connettere il quartiere in una rete di viabilità dolce ricucendo percorsi ciclabili esistenti (Marangoni-Moruzzi Road) appare infondata e non può esser accolta, come pure le motivazioni addotte a supporto dell'osservazione sulla utilità del parco giochi non appaiono quindi del tutto fondate a giustificare l'accoglimento alla luce da quanto emerso dalle analisi ambientali condotte. Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante.
			Siamo un gruppo di residenti ed esprimiamo le seguenti osservazioni sulla variante Al PGT via Marangoni: questo progetto spazzerà via con le ruspe quel poco di verde naturale che ancora resta a Pavia ovest, ma direi a Pavia. Quest'area, praticamente nel Parco del Ticino, è piena di boschetti, prati, popolata da una miriade di specie animali e in particolare avicole, a cui verrà dato lo sfratto, o la condanna di estinzione. E' attualmente una specie di oasi. Lo era ancora di più prima dei recenti lavori al raccordo. Ma ai lati di esso vi è attualmente una zona verde, che verrà rasa al suolo per costruire 80 appartamenti. Questo verde rappresenta l'unica soluzione di continuità del cemento tra Pavia ovest e la zona del Cravino, urbanizzata negli ultimi anni in un modo in cui è difficile vedere un'idea di progettazione organica.				Le osservazioni appaiono pertinenti alla procedura in essere. Tuttavia la Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS, nell'analizzare tutte le variabili ambientali interessanti la proposta progettuale in variante, perviene (comprovandoli) a risultati differenti e meno impattanti rispetto alle osservazioni qui rappresentate. Si tratta di area già destinata dal PGT al completamento della porzione di territorio urbanizzato della città (di cui quindi era già stata pianificata

PROVENIENZA (PG)	PARERE	NUM ERO	CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	VER IFIC A VAS	PRO GET TO	NOTE	CONTRODEDUZIONI
			Ma Pavia ha davvero bisogno di nuove abitazioni? Con tutte quelle rimaste libere nel centro storico dalla mancanza di studenti? Se sì perché non si costruisce su zone dismesse, perché non si ristruttura, non si ricostruisce su terreni già urbanizzati? Perché in questo momento di incertezza sul futuro l'unica certezza è ancora una volta consumare il suolo? E particolarmente in Lombardia, la prima regione italiana per il PIL, ma anche per l'inquinamento, per il Covid, per le malattie respiratorie. E la Lombardia distrugge le sue ultime zone verdi, abbatte piante, alcune bellissime, che forniscono ossigeno e tolgono di mezzo l'anidride carbonica. La Lombardia non pensa alle generazioni future, a parte alcuni territori, anche città, dove si sono fatte scelte più ecologiche. La transizione ecologica non è fatta, non solo, di auto elettriche e di caldaie a basso consumo. E' fatta di rispetto e capacità di interazione con la Natura.				la trasformazione e l'edificazione) la cui estensione risulta essere una piccola percentuale della rimanente zona a verde che costituisce il limite cittadino inedificabile a ovest e che continuerà ad esercitare la propria funzione di elemento di connessione tra la città costruita e la campagna circostante. Le motivazioni addotte a supporto dell'osservazione non appaiono quindi del tutto fondate a giustificare l'accoglimento alla luce da quanto emerso dalle analisi ambientali condotte. Non si ravvisano pertanto quegli elementi di criticità in questa sede di valutazione di verifica di esclusione dalla VAS rispetto alla proposta di variante rappresentati dall'osservante.

L'autorità competente per la VAS

Dott.ssa Gigliola Santagostino